

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 22 dicembre 2023, n. 504
VAS-2054-REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati, in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente di Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, relativa alla "Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale per le aree destinate alla espansione e allo sviluppo dei servizi a carattere regionale o urbano di Bari, art. 32 lettera h)" Autorità procedente: **Comune di Bari (BA)** Conclusione del procedimento.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*";

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.;

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA*", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "*Agenda di Genere*";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 5 ottobre 2023, n. 1367 avente ad oggetto "*conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana*" e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 4.12.2023 con decorrenza in pari data; con cui è stato conferito all'ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientali;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 190 del 30.5.2022, con cui è stato assegnato l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "*Coordinamento VAS*" conferito alla avv. Rosa Marrone, funzionario amministrativo di categoria D in servizio a tempo pieno e indeterminato presso questa Sezione regionale;

Vista altresì la Determinazione Dirigenziale n. 220/2022 di decorrenza dell'incarico di Posizione Organizzativa denominata "*Coordinamento VAS*" conferito alla avv. Rosa Marrone;

Vista la sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria D con qualifica di Specialista tecnico di policy tra la Regione Puglia e il dott. Giacomo Sumerano, assegnato al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e con presa in servizio presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali, e la PEC del 16/03/2023 “Prot. n. 4531/2023 - Disposizione di Servizio dott. Giacomo Sumerano” nella quale si stabiliva che il funzionario svolgesse funzioni tecnico procedurali inerenti le procedure di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista l’assegnazione del presente procedimento al Responsabile di Procedimento PO Coordinamento VAS avv. Rosa Marrone, che a sua volta ha assegnato l’attività istruttoria al funzionario dott. Giacomo Sumerano;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Vista la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.”

PREMESSO CHE:

- in data 17/10/2023 il Comune di Bari – Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio , in qualità di autorità procedente, attivava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all’art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del portale ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 - Attestazione relativa all’applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS
 - Attestazione_esclusione_VAS_Variante art 32NTA_17102023
- Copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale
 - DD_15724_2023 - File primario - DD-15724-2023
- Elaborati del Piano Urbanistico Comunale
 - NTA_proposta_17102023
 - PRG_art32letth_variante, in formato shapefile
- nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Bari – Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio - inquadrava la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale per le aree destinate alla espansione e allo sviluppo dei servizi a carattere regionale o urbano di Bari, art. 32 lettera h) nella fattispecie di cui all’**art.7, comma 7.2, lettera a) punto V** del Regolamento Regionale n. 18/2013, attestando assolti gli adempimenti in materia di VAS;
- a valle di tale adempimento procedurale, nell’ambito della piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata, nella medesima data del 17/10/2023, in ottemperanza all’art. 7.4 del R.R. 18/2013, si dava seguito alla pubblicazione della suddetta documentazione al link seguente:

https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/7c228af3-7918-49b4-85d5-ca6c1b6046f6/0;

- con nota prot. AOO_089/0017760 del 23/10/2023 avente ad oggetto “Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18, art. 7, comma 3 - definizione del campione di piani urbanistici comunali, registrati secondo le modalità previste al comma 4, art. 7 del R.R. 18/2013 nel periodo 25/09/2023 - 22/10/2023 che devono essere sottoposti alle verifiche di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS” la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato il campione selezionato di piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione

dalle procedure di VAS, dando l'avvio dei procedimenti di verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle pertinenti disposizioni del comma 7.2 del R.R. 18/2013, relativi ad ognuno dei piani urbanistici comunali elencati nella tabella 2, da concludersi con provvedimenti espressi entro trenta giorni a decorrere dal 23/10/2023.

Tutto quanto sopra premesso,

VISTA

la Determina Dirigenziale N. 15724 del 17/10/2023 avente ad oggetto la "Proposta di variante alle norme tecniche di attuazione del PRG per le aree destinate alla espansione e allo sviluppo dei servizi a carattere regionale o urbano di Bari, art. 32 lettera h). Atto di formalizzazione ai fini degli adempimenti in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della LR n. 44/2012 e s.m.i. e del RR n. 18/2013 e s.m.i."

RILEVATO, dall'esame della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall'autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che

- la Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del territorio, in qualità di autorità procedente, su impulso del Sindaco, quale Assessore all'Urbanistica del comune di Bari, sulla base dello stato di attuazione della pianificazione vigente, ha predisposto la proposta di "Variante normativa alle Norme tecniche di Attuazione del PRG all'art. 32" limitatamente alla parte contenuta nella lett. h, da perfezionarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della Legge Regionale n. 56/1980 e dell'art. 12 co.3 lett. e) della L.R. n. 20/2001 secondo la formulazione di seguito riportata:
 - « h) aree destinate alla espansione e allo sviluppo dei servizi a carattere regionale o urbano, nelle quali è consentito l'insediamento di attività rivolte ad assicurare alla comunità sia servizi relativi alla sua vita sociale e culturale, sia servizi di tipo tecnico rispondenti alle definizioni ed alle finalità considerate sotto le lettere da a) a g). Ferma ed impregiudicata la disciplina di tutela, nel caso di edifici, sia pubblici che privati esistenti e legittimi alla data del 17.7.1976 ed inclusi negli ambiti definiti dal DPRU, per gli interventi indicati dall'articolo 31, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono ammesse anche le destinazioni comprese nelle categorie funzionali di cui alle lettere a-bis) e b) dell'art. 23-ter DPR 380/01. Per destinazioni della lettera a-bis si intendono esclusivamente quelle finalizzate allo svolgimento delle attività turistico-ricettive ed alberghiere individuate alle lettere a), b), e) ed f) dell'art. 3, della legge regionale 11 febbraio 1999, n.11. Per destinazioni della lettera b del comma 1 art. 23- ter si intendono esclusivamente quelle direzionali. La destinazione residenziale è esclusa. Qualora le superfici per i parcheggi pertinenziali dei veicoli non fossero sufficienti, ne è consentita la monetizzazione ovvero il reperimento, anche tramite convenzione almeno quinquennale, con strutture dotate di aree e superfici idonee, purché localizzate nel raggio di 400 m. Nel caso di nuove costruzioni, le prescrizioni per gli insediamenti della prima parte della presente lettera sono le seguenti:
 - Ift.: indice di fabbricabilità territoriale: 2 mc./mq.;
 - Rc.: rapporto di copertura: max 50% dell'area;
 - P.: parcheggi: min. 15% dell'area;
 - Va.: verde e strade di servizio: max 35% dell'area;
 - H.: altezza max: ml.30;
 - Dc.: distanza dei fabbricati dal confine: min. ml.20;
 - Df.: distanza tra i fabbricati: min. semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti
 - Ds.: distanza dalle strade: min. ml.30 ».

Stante quanto sopra, al fine di poter dichiarare la condizione di esclusione cui all'art. 7, comma 7.2 del Regolamento regionale n. 18/2013 ss.mm.ii., la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso, con nota prot. 18897 del 08/11/2023, una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 a mezzo PEC al Comune di Bari, avendo rilevato che *parrebbe sussistere una contrapposizione*

tra quanto previsto al comma 1, articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente agli interventi ricompresi alla lettera b), che non contempla modifiche delle destinazioni d'uso, e quanto previsto dalla proposta di variante in oggetto. Inoltre, ai sensi all'art. 7, comma 4 del R.R. 18/2013, la comunicazione è stata inviata anche alla Sezione Urbanistica regionale, affinché quest'ultima potesse esprimersi per gli esclusivi profili di propria competenza in ambito urbanistico.

In riscontro alla comunicazione di cui sopra, il Comune di Bari – Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio, con nota prot. n. 385414 del 15/11/2023, acquisita al prot. n. 19458 del 15/11/2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ha fornito le proprie controdeduzioni, osservando quanto segue:

- *la norma tecnica nella vigente formulazione si occupa in prima istanza della 'nuova costruzione' in conformità al Piano — tramite piani esecutivi o intervento diretto in ragione dell'estensione della maglia — circoscrivendo indici e parametri (oltre modulo procedimentale di riferimento) senza introdurre disposizioni sull'edificato esistente alla data di approvazione del PRG o della intervenuta efficacia dello stesso (rispettivamente DPGR n. 1475 del 8.7.1976 e BURP n. 37 del 17.7.1976);*
- *la variante normativa proposta interviene in materia completando la disciplina d'uso sull'edificato esistente, in seguito alla ricognizione effettuata in sede istruttoria (...) che ha evidenziato, infatti, che la tipizzazione prevista dal piano circa mezzo secolo fa, risulta ostativa della attuazione di iniziative di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente in quanto non consente modalità di intervento in linea con le dinamiche di trasformazione sia in atto che auspiccate dal Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana (DPRU) del Comune di Bari;*
- *la norma proposta è circoscritta ad edifici aventi 2 distinte e compresenti caratteristiche:*
 - *l'essere realizzati sulla base dei previgenti strumenti generali di pianificazione del territorio comunale e quindi "esistenti e legittimi alla data del 17.7.1976"*
 - *l'essere inclusi negli Ambiti di rigenerazione definiti dal DPRU di cui alla L.R. 21/2008 come approvato dal Comune di Bari con la DCC n. 49/2011;*
- *in questo specifico campo di azione, il riferimento alle 'modalità di intervento' richiamato in sede di attestazione di esclusione VAS risulta essere la Legge 5 agosto 1978, n. 457 recante "Norme per l'edilizia residenziale", oggetto di evoluzione normativa con il DPR n. 380/2001 e s.m.i. che, all'art. 31 comma 1 - alle lettere fra la a) e la d) — prevede la definizione degli interventi ammessi sull'edificato esistente, gradandoli in ragione di un crescente livello di 'intensità' della trasformazione;*
- *le tipologie di cui alla lettera a) b) e c), in quanto finalizzate alla mera conservazione dello stato attuale e dell'organismo edilizio esistente, non contemplano il cambio di destinazione d'uso;*
- *alla lett. d) la richiamata norma definisce gli interventi che, fermo restando l'assetto planivolumetrico d'insieme, consentono l'inserimento di elementi innovativi tali da portare l'edificio risultante a costituire un "organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente". In questa definizione il legislatore ha incluso anche il cambio di destinazione d'uso, indipendentemente dal fatto che questo sia accompagnato dalla esecuzione di opere di natura edilizia (...) Conseguentemente, gli interventi alla citata lett. d) dell'art. 31 co. 1 includono, nell'ambito della ristrutturazione edilizia, anche il cambio di destinazione d'uso: la conferma di tale disposizione è — seppur in via indiretta — desumibile dalla previsione dell'art. 23-ter (Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante) del DPR n 380/2001 e s.m.i. che, nell'individuare gli interventi di rilevanza edilizio/urbanistica, introduce anche il cambio di destinazione d'uso nell'ambito delle categorie funzionali indipendentemente dalla rilevanza in termini di trasformazione edilizia delle opere a farsi e cioè in via del tutto indipendente dal fatto che l'intervento edilizio debba essere ricondotto ad una piuttosto che ad un'altra delle definizioni comprese fra le lettere da a) a d) del richiamato art. 31 (oggi art. 3 DPR 380/2001).*

Nella medesima nota di riscontro, l'autorità procedente ha altresì attestato che "la variante normativa proposta ammette quindi i cambi di destinazione d'uso esclusivamente nei casi riconducibili alla definizione di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) del citato art. 31 L. 457/1978 (indipendentemente dal fatto che la trasformazione comporti o meno esecuzione di opere edilizie). Consente inoltre gli interventi di conservazione degli edifici esistenti ante 1976 secondo le modalità di cui alle lettere b) o c) del medesimo articolo, ove questi

ultimi già contemplino la destinazione turistica o direzionale ma vi associno una riserva di uso pubblico.”

In data 6 dicembre 2023 si è tenuto inoltre un tavolo di confronto in modalità remota tra Comune di Bari, Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del territorio, Coordinamento VAS della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Sezione Urbanistica della Regione Puglia. L'incontro si è tenuto al fine di fornire ogni ulteriore e utile chiarimento ai fini delle determinazioni conclusive. Il Comune di Bari ha approfondito i contenuti già illustrati nella nota prot. n. 385414 del 15/11/2023, definendo e confermando la cornice normativa in ambito urbanistico, riferita al caso di specie, riconducibile all'applicazione della condizione di esclusione di cui all'art. 7.2 lettera a) punto V del R.R. 18/2013. Alla luce di tali ulteriori argomentazioni, l'autorità competente VAS ha ritenuto di potersi determinare in via conclusiva, rimettendo in ogni caso per i profili di competenza agli enti ai quali il provvedimento finale sarà notificato.

CONSIDERATO, inoltre, che nell'ambito del procedimento amministrativo in oggetto non sono pervenute osservazioni da parte della Sezione Urbanistica regionale ai sensi dell'art. 7.4 del R.R. 18/2013.

VERIFICATO pertanto, in esito all'istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione pubblicata sul portale ambientale regionale e quella integrativa trasmessa dall'autorità procedente comunale, che il piano di che trattasi, tenuto conto di quanto dichiarato dall'autorità procedente, Comune di Bari- Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del territorio, **soddisfa** le condizioni di esclusione di cui art. 7, comma 7.2, lettera a) punto V del Regolamento, in quanto la variante si riferisce a modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente previste alle lettere a, b, c, d, comma 1, articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto V del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per l'intervento in oggetto, demandando al Comune di Bari, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione della variante allo strumento urbanistico vigente.

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013 relativa alla variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale per le aree destinate alla espansione e allo sviluppo dei servizi a carattere regionale o urbano di Bari, art. 32 lettera h), pertanto non esime l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale (ove prescritto) preventivamente all'approvazione della variante e/o alla realizzazione delle opere a farsi.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzia della riservatezza

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. N.118/2011 SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera a) punto V** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale per le aree destinate alla espansione e allo sviluppo dei servizi a carattere regionale o urbano di Bari, art. 32 lettera h);
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013 relativa all'intervento di che trattasi, pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale anteriormente all'approvazione della variante e/o alla realizzazione delle opere a farsi, ove prescritti;
- **di notificare** il presente provvedimento a mezzo PEC all'autorità procedente – Comune di Bari – Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio - a cura di questa Sezione, ed alla Sezione Urbanistica e Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- **di pubblicare** il presente provvedimento, composto da n. 10 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
 - sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo di dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - sul Portale Ambientale regionale, in attuazione degli obblighi di pubblicità stabilità dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n. 18/2013 ss.mm.ii., al link seguente:
https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/7c228af3-7918-49b4-85d5-ca6c1b6046f6/0;
- **di depositare** il presente provvedimento nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al documento CIFRA2_MU_Manuale_Utente_v14_20200325.docx VERSIONE V14 del 25/03/2020.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Giacomo Sumerano

P.O. Coordinamento V.A.S.
Rosa Marrone

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Giuseppe Angelini